



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI  
SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l'a.s. 2014/2015. Precisazioni

Si forniscono alcune precisazioni in merito a quesiti relativi ad alcune procedure da seguire relativamente alle assunzioni a.s. 2014/2015.

- 1) Gli aspiranti utilmente inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre se già di ruolo per classe di concorso o posto di tipo comune, possono accettare una nuova nomina in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1.09.2014, per altra classe di concorso o posto di tipo comune o per tipologia sostegno.
- 2) Sempre per gli inclusi nelle graduatorie di merito (vincitori e idonei) dei concorsi a cattedre, tale possibilità vale anche se già di ruolo su posti di sostegno.

Infatti, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 quinquies, della legge 24 novembre 2009, n.167 (cd. depennamenti) si riferiscono esclusivamente a coloro che sono inclusi nelle GAE.

Oltre ai casi sopra prospettati non vi è dubbio che un docente già di ruolo su sostegno, che non abbia completato il quinquennio, possa accettare altra nomina su posto di sostegno di altro ordine e grado di istruzione.

Si ricorda, secondo quanto indicato dal punto A.3 delle istruzioni operative, le eccedenze dei posti di sostegno, dovute alla assenza di candidati, vanno assegnate esclusivamente al sostegno di altre aree o di altro ordine o grado di istruzione, trattandosi di un contingente ad hoc finalizzato alla stabilizzazione dei docenti di sostegno. Solo in ipotesi residuale tali posti potranno essere assegnati ad altre graduatorie.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Luciano Chiappetta